



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**IL TRASFERIMENTO DELL'IMMOBILE AD UN TERZO CONCORDATO IN
SEDE DI SEPARAZIONE TRA CONIUGI NON DETERMINA LA
DECADENZA DALL'AGEVOLAZIONE PRIMA CASA**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione
8, Sentenza del 27/05/2025, n. 3888/2025

Composizione

Pres. Montagna Alfredo – Rel. Pastore Francesco

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 170 ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI
(BENEFICI): IN GENERE

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN
GENERE

Agevolazioni cd. prima casa - Accordo tra coniugi in sede di separazione
- Trasferimento del bene ad un terzo - Decadenza dall'agevolazione -
Esclusione - Fondamento.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

Massima

Il trasferimento ad un terzo dell'immobile acquistato con le agevolazioni cd. "prima casa", per effetto di un accordo tra coniugi in sede di separazione personale, non comporta la decadenza dai benefici fiscali, attesa la portata generale dell'art. 19 della l. n. 74/1987, che non distingue tra atti eseguiti all'interno della famiglia e nei confronti di terzi, e la *ratio* della disposizione, volta a favorire la complessiva negoziazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi in occasione della crisi, escludendo che derivino ripercussioni fiscali sfavorevoli dagli accordi intervenuti in tale sede.

Rif. normativi

l. 6/3/1987 n. 74, art. 19

d.P.R. 26/4/1986 n. 131

Rif. Giurisprudenziali

Cass Sez. 5, 21/03/2019, n. 7966, Rv. 653055 (CONF);

Cass., Sez. 5, 29/03/2017, n. 8104, Rv. 643608 – 01 (VEDI)

Anno pubbl.

2025

Red. ...